

AGEVOLAZIONI

Bonus R&S: la certificazione contabile anticipa l'utilizzo del credito

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'[articolo 1, commi da 70 a 72, L. 145/2018](#) ha apportato diverse modifiche al **credito per la ricerca e sviluppo**, che vertono sostanzialmente in un'unica direzione: **una stretta sul credito**.

L'agevolazione, disposta dall'[articolo 3 D.L. 145/2013](#), prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per le spese **sostenute in eccedenza** rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. A seguito delle modifiche apportate dalla **Legge di bilancio 2019** la misura del credito è **scesa dal 50% al 25%** (per la maggior parte delle voci di spesa agevolabili) entro il **limite massimo di 10 milioni di euro** su base annuale, in luogo della precedente soglia posta a 20 milioni di euro.

A decorrere **dal periodo d'imposta 2019** l'agevolazione resta fruibile nella **misura del 50% solo per le spese riferite:**

- al personale dipendente **titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – [a\), comma 6, D.L. 145/2013](#), **modificata** dalla **L. 145/2018**;
- a **contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati** per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, ovvero contratti stipulati con *start-up* innovative, e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al **medesimo gruppo dell'impresa committente** – [c\) comma 6, DL 145/2013](#), **modificata** dalla **L. 145/2018**.

Passano, invece, al **25% tutte le altre tipologie** di spese agevolabili:

- il personale titolare di un **rapporto di lavoro autonomo**, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – **a-bis) comma 6, D.L. 145/2013**, **inserita** dalla **L. 145/2018**;
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con **M. 31.12.1988**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo, e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva – **lett. b) comma 6, D.L. 145/2013**, **invariata**;

- **i contratti stipulati con imprese** diverse da quelle indicate nella **c)** per il **diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta a condizione che **non** si tratti di imprese appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente – **lett. c-bis), comma 6, DL 145/2013, inserita dalla L. 145/2018;**
- **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne – **d), comma 6, D.L. 145/2013, invariata;**
- **materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo** anche per la realizzazione di **prototipi o impianti pilota** relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile – **d-bis), comma 6, D.L. 145/2013, inserita dalla L. 145/2018.**

La Legge di bilancio 2019 è intervenuta, inoltre, sugli **obblighi di certificazione contabile**, riscrivendo il **comma 11** dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e modificando il **comma 8** del medesimo decreto.

Il **bonus ricerca e sviluppo** richiede **un'apposita documentazione contabile certificata** dal soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A** del registro di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#); in quest'ultimo caso, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute **in aumento del credito d'imposta** per un importo non superiore a **5.000 euro**, mentre **le imprese con bilancio certificato restano esentati da tali obblighi.**

Il credito d'imposta deve essere esposto nella relativa dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.**

Inoltre, la **Legge di bilancio 2019** inserisce il nuovo **comma 11-bis, articolo 3 D.L. 145/2013** che prevede l'onere per le imprese beneficiarie di **redigere e conservare una relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Qualora le attività di ricerca siano **commissionate a soggetti terzi**, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività in questione.

Per espressa previsione dell'[articolo 1, comma 71, L. 145/2018](#), l'onere di certificazione *ante* utilizzo del credito e l'obbligo di redazione di una relazione tecnica a carico dell'impresa **beneficiaria decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

In altri termini, le modifiche riguardanti gli oneri formali e documentali a carico dell'impresa

beneficiaria trovano applicazione anche per le imprese che intendono **utilizzare il credito d'imposta dal 1° gennaio 2019**, con riferimento al **bonus maturato nel periodo d'imposta 2018**.

In precedenza, tale documentazione doveva essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, **entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.



Seminario di specializzazione
**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)